

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2018, n. 858

Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome - Accordo di Programma Interregionale triennale 2018/2020 in attuazione art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 n. 332. Presa d'atto - Variazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018.

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio, dott. Aldo Patrono, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- lo Spettacolo costituisce un'attività di interesse pubblico, rappresenta una componente essenziale della cultura e dell'identità del Paese nonché un fattore di crescita sociale, civile ed economico della collettività;
- lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto del dettato costituzionale, concorrono alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;
- nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base del principio della leale collaborazione, lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme di spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;
- con l'entrata in vigore del D.M. del 1 luglio 2014 che ha definito nuovi criteri di attribuzione del PUS, si è stabilito un innovativo sistema di sostegno finanziario dello Stato alle attività dello spettacolo dal vivo;
- l'art. 43 "Residenze" del Decreto Ministeriale dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) n. 332 del 27 luglio 2017, che recepisce l'art. 45 del D.M. 1 luglio 2014, prevede la stipula di specifici accordi di programma con le Regioni su progetti relativi all'avvio di Residenze o al loro sviluppo e consolidamento;

Considerato che:

- in attuazione dell'art. 43 del D.M. n. 332/2017 con atto repertorio n. 155/CSR del 21 settembre 2017 è stata sancita l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce obiettivi e finalità degli Accordi di Programma;
- l'Intesa prevede all'art. 1 comma 2, per il triennio 2018/2020, la sottoscrizione di un unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione mediante bandi regionali;
- in attuazione della suddetta Intesa il Direttore della Direzione Generale Spettacolo del Mibact, con nota DAR 0017715 P-4.37.2.16 del 14/11/2017, ha trasmesso la nuova versione della proposta di Accordo di Programma Interregionale che recepisce le modifiche concordate in sede di tavolo tecnico dei 7 novembre 2017;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota Repertorio n. 206/CSR del 16 novembre 2017, ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di Accordo di Programma Interregionale;
- in favore della Regione Puglia, con Decreto n. 279 del 3.5.2018 della Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di assegnazione delle risorse di cui all'art. 43 del DM 27 luglio 2017 n. 332, sono stati riconosciute somme pari a € 130.000,00 per l'esercizio finanziario 2018 e per cui occorre procedere ad una specifica variazione bilancio per l'esercizio finanziario 2018

Dato atto che:

- l'Intesa prevede all'art. 2, comma 4, "sono comunque fatti salvi i bandi regionali emessi alla data della sottoscrizione dell'Intesa o dell'Accordo a valere sulle annualità 2018/2020 che contengano i principi, le finalità e quanto definito nella presente Intesa";
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 07/04/2017 si è provveduto all'approvazione degli schemi di avviso pubblico per iniziative culturali e di spettacolo dal vivo, in un'ottica di nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e Attività Culturali in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia;
- con la D.D. n. 95 del 13/04/2017, pubblicata sul BURP n. 47 del 20/04/2017, in esecuzione della predetta D.G.R. n. 500/2017, è stato approvato ed indetto l'Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art. 45 dei D.M. 1° luglio 2014);
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 7.6.2017 sono state approvate le modifiche ed integrazioni relative all'Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 luglio 2014) e all'Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività Culturali, di natura sostanziale, recependo alcune correzioni relative a specifiche richieste di chiarimento pervenute dagli operatori culturali anche in ragione delle innovazioni introdotte dagli avvisi in un'ottica di sviluppo del settore e al fine di favorire la più ampia partecipazione dei soggetti destinatari dei predetti avvisi;
- con determinazione n. 187 del 19.06.2017 pubblicata sul BURP n. 72 del 22.06.2017, sono state approvate, in esecuzione alla predetta DGR. 877/17 le modifiche ed integrazioni all'Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche, oltre alla proroga della scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, corredate di tutti gli allegati previsti;
- con riferimento ai Progetti di residenza artistica - tutti presentati all'interno di proposte progettuali relative all'ambito Teatro - la Commissione ha proceduto, in seduta riservata, alla valutazione delle domande dichiarate "ammissibili" ai sensi dell'art. 11.2 e 11.3 dell'Avviso attribuendo un punteggio numerico a ciascun progetto fino ad un massimo di 100 punti, articolato secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 11.5 dell'Avviso stesso;
- con determinazione dirigenziale n. 113 del 27.3.2018 è stata approvata la graduatoria definitiva dell'Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche, quest'ultime espressamente riportate nell'allegato "D";
- in esito al su richiamato art. 2, comma 4, dell'Intesa sono risultate beneficiarie dei Progetti di Residenza Artistica le seguenti Compagnie Teatrali:
 - Società Cooperativa "Crest" e Associazione Culturale "Tra il dire e il fare", in ATS;
 - Società Cooperativa "Eufonia" - Lecce;
 - Società Cooperativa "Bottega degli Apocrifi" - Manfredonia
 - Società Cooperativa "Diaghilev" - Bari;
 - Società Cooperativa "Teatro le Forche" - Massafra;
 - Società Cooperativa "Terrammare" - Presicce,;
 - Associazioni Culturali "Factory Compagnia Transadriatica" e "Principio Attivo Teatro" in ATS,.
- con nota del 20 aprile 2018, acquisita agli atti della Sezione Economia della Cultura con prot. n. AOO_171/0002642 del 30/04/2018 le Compagnie Teatrali titolari di spazi di Residenza:
 - Associazione Culturale "Tra il dire e il fare";
 - Società Cooperativa "Crest";
 - Società Cooperativa "Bottega degli Apocrifi";
 - Associazione Culturale "Factory Compagnia Transadriatica";
 - Associazione Culturale "Principio Attivo Teatro"
- hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti impegnandosi a costituire un nuovo soggetto giuridico in ATS/ATI che avrà come capofila l'Associazione Culturale Tra il dire e il fare per la realizzazione di un Centro di Residenza. Tanto in attuazione di quanto previsto dalle Linee guida - Requisiti di ammissibilità del suddetto Accordo di Programma Interregionale 2018/2020;
- che le somme assegnate dal Ministero pari a 130.000,00 sono così distribuite:

- € 84.000,00 per il Centro di Residenza;
- € 46.000,00 per le Residenze per Artisti nei Territori
- che al fine di poter ulteriormente sostenere il processo di condivisione dei soggetti individuati come “Residenze” appare opportuno assegnare al costituendo Centro di Residenza una quota ulteriore di € 52.000,00 a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo, mentre le risorse a valere per le Residenze per Artisti nei Territori trovano copertura nei progetti candidati sull’avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche.

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della L. 42/2009;
- l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documenti tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2018”;
- la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
- la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Per quanto esposto, con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:

- **di prendere atto** dell’allegata Intesa sancita in data 21 settembre 2017 tra Governo, Regioni e Province autonome;
- **di prendere atto** dell’allegato Accordo di Programma Interregionale triennale 2018/2020 definito ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’Intesa Stato - Regioni in attuazione dell’art. 43 del D.M. 27 luglio 2017, così come modificato in sede di tavolo tecnico del 7 novembre 2017;
- **di prendere atto**, così come previsto all’art. 2 comma 4 dell’Intesa, che sono fatti salvi i bandi regionali emessi alla data della sottoscrizione dell’Intesa o dell’Accordo a valere sulle annualità 2018/2020.
- **di prendere atto** dell’intesa di realizzazione di un Centro di Residenza, di cui alla nota del 20 aprile 2018, sottoscritta da n. 5 Soggetti Beneficiari dei progetti di residenza per il periodo 2017-2019;
- **di prendere atto** del Decreto n. 279 del 3.5.2018 della Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di assegnazione delle risorse di cui all’art. 43 del DM 27 luglio 2017 n. 332 e che assegna alla Regione Puglia l’importo di € 130.000,00
- **di destinare** le somme assegnate dal Ministero pari a 130.000,00 come di seguito indicato:
 - € 84.000,00 per il Centro di Residenza;
 - € 46.000,00 per le Residenze per Artisti nei Territori
- **di finanziare** la realizzazione del Centro di Residenza nella Regione Puglia con un cofinanziamento regionale pari a € 52.000,00
- **di apportare le variazioni** al bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvati con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- **di autorizzare il Dirigente** responsabile ad adottare i provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria;
- **di approvare l’Allegato E/1**, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di bilancio;

Copertura Finanziaria - D.Lgs. 118/2011

Viene apportata, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 come di seguito esplicitato:

BILANCIO VINCOLATO**PARTE ENTRATA****Entrata corrente****Entrate non ricorrenti**

CRA	capitolo	Declaratoria	Titolo, Tipologia, Categoria	Codifica piano dei conti finanziario	COD. UE	Variazione bilancio di previsione anno 2018 Competenza e Cassa
63.02	C.N.I. 2059349	FINANZIAMENTO STATALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RESIDENZE	2.1.01	E.2.01.01.01.001	2	+ 130.000,00

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Titolo giuridico: Decreto n. 279 del 3.5.2018 di assegnazione delle risorse di cui all'art. 43 del DM 27 luglio 2017 n. 332.

PARTE SPESA**Spesa corrente****Spesa non ricorrente**

CRA	Capitolo di Spesa	Declaratoria	Missione Programma	Codifica piano dei Conti finanziario	COD. UE	Variazione bilancio di previsione anno 2018 Competenza e Cassa
63.02	C.N.I. 502020	QUOTA DI COFINANZIAMENTO STATALE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO RESIDENZE	5.2	U.01.04.03.99	8	130.000,00

BILANCIO AUTONOMO**PARTE SPESA**

63.02	C.N.I. 502021	QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO RESIDENZE	5.2	U.01.04.03.99	8	52.000,00
63.02	813028	DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 29/04/2004 ART. 14 E ART. 42 LR. 14/2004 - SPESE PERCONSULENZE	5.2	U.1.03.02.10	8	- 52.000,00

All'accertamento per il 2018 dell'entrata provvedere il Dirigente della Sezione Economia della Cultura in qualità di Responsabile, contestualmente al provvedimento di impegno, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) "contributi a rendicontazione" del D.Lgs. n. 118/2011, per l'importo di € 130,000,00.

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 67 e 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss. mm. li. e del comma n. 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017.

Tutto ciò premesso, l'Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 4°, lettera k, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di prendere atto** quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- **di prendere atto** dell'allegata Intesa (allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, sancita in data 21 settembre 2017 tra Governo, Regioni e Province autonome;
- **di prendere atto** dell'allegato Accordo di Programma Interregionale triennale 2018/2020 (allegato 2), parte integrante del presente provvedimento, definito ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Intesa Stato - Regioni in attuazione dell'art. 43 del D.M. 27 luglio 2017, così come modificato in sede di tavolo tecnico del 7 novembre 2017;
- **di prendere atto**, così come previsto all'art. 2 comma 4 dell'Intesa, che sono fatti salvi i bandi regionali emessi alla data della sottoscrizione dell'Intesa o dell'Accordo a valere sulle annualità 2018/2020.
- **di prendere atto** dell'intesa di realizzazione di un Centro di Residenza, di cui alla nota del 20 aprile 2018, sottoscritta da n. 5 Soggetti Beneficiari dei progetti di residenza per il periodo 2017-2019;
- **di prendere atto** del Decreto n. 279 del 3.5.2018 della Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di assegnazione delle risorse di cui all'art. 43 del DM 27 luglio 2017 n. 332 e che assegna alla Regione Puglia l'importo di € 130.000,00
- **di destinare** le somme assegnate dal Ministero pari a 130.000,00 come di seguito indicato;
 - € 84.000,00 per il Centro di Residenza;
 - € 46.000,00 per le Residenze per Artisti nei Territori
- **di finanziare** la realizzazione del Centro di Residenza nella Regione Puglia con un cofinanziamento regionale pari a € 52.000,00
- **di apportare le variazioni** al bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvati con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, previsti dall'art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- **di autorizzare il Dirigente** responsabile ad adottare i provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria;

- **di approvare l'Allegato E/1**, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di bilancio;
- **di pubblicare** il presente provvedimento nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo

Rif. Proposta di delibera del ACS/DEL/2018/000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	- - 130.000,00	- - -	- 130.000,00 130.000,00
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	- - 130.000,00	- - -	- 130.000,00 130.000,00
TOTALE MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	- - 130.000,00	- - -	- 130.000,00 130.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	- - 130.000,00	- - -	- 130.000,00 130.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	- - 130.000,00	- - -	- 130.000,00 130.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO	II	Entrate in conto capitale				
Tipologia	101		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	- - 130.000,00	- - -	- 130.000,00 130.000,00
TOTALE TITOLO	II	Entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	- - 130.000,00	- - -	- 130.000,00 130.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	- - 130.000,00	- - -	- 130.000,00 130.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	- - 130.000,00	- - -	- 130.000,00 130.000,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



ALLEGATO 1



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 43 "Residenze" del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017.

Repertorio n. 155/c s r del 21 settembre 2017

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 21 settembre 2017

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 che prevede la stipula di specifici accordi di programma, tra il Ministero dei beni e attività culturali e il turismo e una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d'intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

VISTA la nota prot.n.0024721 del 9 agosto 2017, diramata da questo Ufficio di Segreteria con nota prot. DAR n. 0012944 dell'11 agosto 2017, con la quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso lo schema di provvedimento di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detta proposta, è stata convocata una riunione, a livello tecnico il 12 settembre 2017, nell'ambito della quale sono state concordate alcune modifiche e che le Regioni, a livello tecnico, hanno espresso l'avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa;

ROMA, 2014 - ISTITUTO PULIGNANO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

me
AP





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota prot. DAR n.0014407 del 18 settembre 2017 di questo Ufficio di Segreteria con la quale è stato diramato il testo, inviato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contenente le modifiche concordate nel predetto incontro tecnico;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa;

SANCISCE INTESA

Tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito indicati

- Considerata la positiva esperienza maturata nel corso del primo triennio di applicazione dell'Intesa sancita nella seduta del 18 dicembre 2014, che ha rappresentato un modello virtuoso di cooperazione inter-istituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica;
- Considerato che la cooperazione Stato Regioni si sviluppa a partire da una pluralità di esperienze diversificate sui territori regionali e che la presente Intesa rappresenta un valore aggiunto, diventando funzionale allo sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo;
- Tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del monitoraggio in itinere e degli incontri promossi nel corso del primo triennio di applicazione dell'Intesa, che hanno rappresentato occasioni di riflessione e di approfondimento sulla situazione italiana, anche in confronto con quella di altri paesi europei;
- Considerata l'esigenza di cooperare ad un progetto inter-istituzionale a carattere nazionale che consenta di far emergere e sostenere la funzione specifica delle attività residenziali nella loro identità, anche in relazione con le funzioni svolte da altri soggetti;
- Tenuto conto dell'importanza che le residenze oggi rivestono come opportunità fondamentale nei processi di internazionalizzazione;
- Tenuto conto che l'intervento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha carattere concorsuale rispetto a quello prioritario delle Regioni;
- Ritenuto opportuno definire un quadro di orientamento unitario entro cui collocare gli accordi di programma che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni potranno sottoscrivere;

ROMA, 2018 - ISTITUTO VOLUMINARIO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

me





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

SI CONVIENE

Art. 1

Accordi di programma

1. La presente Intesa definisce finalità e obiettivi degli Accordi di programma previsti per l'attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017 che recepisce l'articolo 45 del D.M. 1 luglio 2014. Gli Accordi di programma tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e una o più Regioni, sono stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990 e s.m.i.
2. Per il triennio 2018/2020 si conferma la sottoscrizione di un unico schema di Accordo di programma interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione, attraverso bandi regionali, della presente intesa. Su questa base il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni firmeranno singoli accordi per i rispettivi impegni di spesa.
3. Le Regioni esprimono la propria intenzione a sottoscrivere l'Accordo interregionale triennale entro e non oltre il 1 dicembre 2017. Le Province autonome di Trento e Bolzano sono assimilate a Regioni negli accordi interregionali.
4. Non sono ammessi ingressi di nuove Regioni nel corso del triennio.
5. L'eventuale rinuncia nel corso del triennio deve essere comunicata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alle Regioni che hanno sottoscritto l'accordo, entro il 1 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo.

Art. 2

Sottoscrizione dell'Accordo di programma e modalità attuative

1. Le Regioni sottopongono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31 gennaio 2018, il progetto triennale sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente Intesa, contenente l'indicazione di massima da assumersi come impegno finanziario per ogni annualità del triennio, da confermare o riadeguare entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

ADVA 1004 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZEDDA DELLO STABILIMENTO S.P.A. - S

RP
CH
M





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunicherà alle Regioni il totale dello stanziamento previsionale della quota del FUS da destinare alla realizzazione della presente Intesa.
3. Entro il 15 febbraio le Regioni che hanno sottoscritto l'Accordo, stabiliscono, secondo le modalità definite dallo stesso, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo una ripartizione preliminare dello stanziamento di cui al comma 2.
4. Le Regioni pubblicano i bandi secondo il modello concordato e sulla base dei principi, delle finalità, delle linee guida e di quanto definito dai successivi articoli 4, 5 e 6. Tutte le procedure di selezione devono essere espletate dalle Regioni entro il 30 aprile del primo anno, se adottate con bandi triennali o biennali o entro il 30 aprile di ogni anno se operate sulla base di bandi annuali. Sono comunque fatti salvi i bandi regionali emessi alla data della sottoscrizione dell'Intesa o dell'Accordo, a valere sulle annualità 2018-2020, che contengano i principi, le finalità e quanto definito nella presente Intesa.
5. Le Regioni ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, successivamente alla comunicazione della quota annuale del FUS destinata alle Residenze dei progetti presentati, si impegnano ogni anno a ripartire tale quota fra le stesse Regioni, sulla base dei progetti di co-finanziamento, che sarà oggetto di definitivo accordo alla conclusione delle procedure di selezione. Tale quota, per ciascun programma, non può superare la percentuale di co-finanziamento di cui al successivo articolo 6.
6. Al fine di favorire e consolidare sinergie virtuose tra pubblico e privato, le parti concordano che l'accordo può prevedere ulteriori risorse di natura pubblica da parte di altri enti territoriali o di altre Pubbliche Amministrazioni e di natura privatistica. Tali interventi, di cui le Regioni stesse si rendono garanti nei confronti dell'Accordo sottoscritto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rivestono a tutti gli effetti carattere aggiuntivo e non producono variazioni di quote nel rapporto di co-finanziamento tra Stato e Regioni stabilito dalla presente intesa.


m





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Art. 3

Definizioni

1. Per *Residenza* si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.
2. Le *Residenze per artisti nei territori* sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza.
3. I *Centri di residenza* sono luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Ciascun componente del raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

Articolo 4

Finalità e Obiettivi

1. La collaborazione inter-istituzionale tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel corso del triennio 2015/2017, intende sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. La presente Intesa afferma la necessità di qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e di favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.
2. Sulla base della pluralità delle diverse esperienze regionali e delle differenti necessità dei territori nonché dell'esperienza del triennio 2015/2017, l'Intesa Stato Regioni nel triennio 2018/2020, intende interpretare in senso evolutivo tali differenze e consentire, attraverso l'Accordo, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di "Centri di residenza" e di progetti di residenza "Artisti nei territori". In entrambi i casi si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.
3. Attraverso l'Accordo le Regioni ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si impegnano ad adottare, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Intesa, linee guida comuni sulla cui base redigere un bando uniforme da adottare da parte delle diverse Regioni. Le linee guida definiranno per i "Centri di residenza" e per le "Residenze per artisti nei territori":
 - a) I requisiti soggettivi ed oggettivi per la selezione dei beneficiari e dei relativi progetti (natura giuridica, adempimenti di legge, esperienze maturate nell'organizzazione dell'attività di residenza, etc;)

RP
MC





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- b) I criteri di valutazione dei progetti;
 - c) Le condizioni minime tecnico-organizzative di accoglienza e capacità di accompagnamento degli artisti ospitati, competenze offerte;
 - d) Il numero massimo di progetti oggetto di co-finanziamento per ogni regione;
4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni si rendono parte attiva per garantire e incentivare la creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse e il sistema dello spettacolo. I criteri di valutazione dell'Accordo, per entrambe le tipologie di residenza, valorizzeranno le capacità di scouting, di accompagnamento e di generazione di innovazione nei processi di lavoro artistico, gli elementi della condivisione progettuale tra titolari e artisti in residenza, le opportunità tendenti all'inserimento degli artisti nel sistema nazionale e/o internazionale.

Articolo 5

Caratteristiche dei progetti di Centri di residenza e Residenze per artisti nei territori

1. I Centri di residenza hanno l'obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di talent scouting, un accompagnamento artistico non occasionale, prolungato e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche, sia della crescita professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive. Il progetto e le attività devono mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del Centro.
2. L'attività riferita a Residenze per Artisti nei territori non è necessariamente l'attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell'attività in residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

I Progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante e mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del progetto di residenza.

Articolo 6

Linee di intervento

1. Possono essere realizzate tipologie di progetto che prevedano attività di avvio di residenze o il loro sviluppo e consolidamento.
2. L'Accordo, nelle linee guida comuni a cui i bandi regionali faranno riferimento, può valorizzare progetti di residenza che prevedano forme articolate, coerenti ed argomentate di residenze multiple ovvero con più sedi e multidisciplinari. In particolare l'Accordo interregionale dovrà favorire lo scambio di buone pratiche tra le residenze in fase di avvio e quelle in fase di sviluppo e consolidamento.

Articolo 7

Contenuti dell'Accordo di programma

1. L'Accordo interregionale deve prevedere la compartecipazione di almeno sette Regioni.
2. L'Accordo e le linee guida per la redazione dei bandi prevedono, nel rispetto delle condizioni previste dalla presente Intesa, schemi e regole generali nella redazione e gestione di bilanci sia nella fase preventiva che consuntiva e definiscono le modalità generali di erogazione, di rendicontazione e di monitoraggio. I casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività, i casi di concorso di eventuali soggetti terzi, compresi quelli dei titolari delle residenze, nonché i casi di integrazione o modifica dell'Accordo medesimo.

ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

MC





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

3. L'Accordo prevede oltre a quanto già indicato all'articolo 3, comma 2, 3, 4, e all'articolo 4 e 5 anche gli standard minimi di accoglienza quali, ad esempio, le caratteristiche minime degli spazi a disposizione, le durata minima delle permanenze in residenza, le modalità di sostegno agli artisti in residenza.

Articolo 8

Cofinanziamento Stato – Regioni Province autonome

1. Le Regioni assegnano contributi alle residenze, secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di attività culturali.
2. Le attività di residenza definite dall'Accordo di programma interregionale come "Residenze per artisti nei territori" sono co-finanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% da parte dello Stato e al 60% da parte delle Regioni proponenti. E' fatta salva la possibilità per le Regioni di intervenire con contributi aggiuntivi rispetto alla quota definita con il Ministero. Il soggetto titolare deve comunque garantire una quota non inferiore al 20% del finanziamento Stato-Regioni.
3. Nel caso di attività definite dall'Accordo come "Centri di residenza", queste sono co-finanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 60% da parte dello Stato e al 40% da parte delle Regioni. E' fatta salva la possibilità per le Regioni di intervenire con contributi aggiuntivi rispetto alla quota definita con il Ministero. Il soggetto titolare deve comunque garantire una quota non inferiore al 20% del finanziamento Stato-Regioni.
4. Lo Stato assegna alle singole Regioni la quota di co-finanziamento come previsto dall'Accordo.
5. Quanto non previsto dalla presente intesa è rinviata all'Accordo.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
Sottosegretario Gianclaudio Bressa

Il presente allegato è composto
da n. 9 fogli.

Il Dirigente del Servizio



ALLEGATO 2

ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE 2018/2020

IN ATTUAZIONE ART. 43 DEL DM N. 332 DEL 27 LUGLIO 2017

PREMESSO che

- lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, concorrono alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;
- la Costituzione prevede la leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme dello spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;
- con l'entrata in vigore del DM del 1 luglio 2014 che ha definito nuovi criteri di attribuzione del FUS si è stabilito un innovativo sistema di sostegno finanziario dello Stato alle attività dello spettacolo dal vivo, introducendo anche azioni di sistema per la promozione nazionale e internazionale attraverso rapporti di partenariato ancora più organici tra la Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni/Province Autonome e che tale collaborazione prevede un modello di lavoro basato sulla concertazione e il cofinanziamento delle iniziative, assicurando nello stesso tempo una corretta individuazione delle esigenze e degli obiettivi legati ai singoli territori;
- l'art. 43 del Decreto Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017 prevede la stipula di specifici accordi di programma con le Regioni su progetti relativi all'avvio di Residenze o al loro sviluppo e consolidamento;

VISTI

- l'Intesa sancita il 21/09/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi "Intesa") che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'art. 43 del DM n. 332 del 27 luglio 2017;
- le comunicazioni pervenute al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo entro il 1/12/2017 con cui le Regioni e le Province autonome esprimono la propria



intenzione a sottoscrivere l'Accordo interregionale triennale come previsto dall'art. 1, comma 3 dell'Intesa (All. B)

- i Progetti triennali presentati dalle Regioni e Province autonome entro il 31/1/2018 contenenti l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per ogni annualità del triennio (All. E);
- la comunicazione della DGS del MIBACT con la quantificazione dello stanziamento complessivo per la prima annualità (All. C);

CONSIDERATO CHE

- l'Intesa prevede la sottoscrizione entro il 15 febbraio di un unico schema di Accordo di programma interregionale che disciplini regole e modalità omogenee di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2018/2020,

TRA

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo, qui di seguito per brevità definito MIBACT, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del suo Direttore Generale dott. Onofrio Cutaia

E

Le Regioni aderenti all'Intesa sancita il 21/09/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2018/2020 qui di seguito indicate:

- Regione, con sede in Via - cap. - CF, nella persona del
-

di seguito denominate "le Parti"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e durata

1. Il presente Accordo di programma interregionale triennale 2018/2020 (di seguito Accordo) viene sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione e cofinanziamento dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli Artisti nei territori (di seguito per brevità "Residenze") che avranno luogo per ciascuna annualità nelle Regioni e Province autonome aderenti all'Intesa.



2. Le Regioni e le Province autonome individueranno le Residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di espletare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dall'art. 2 comma 4 dell'Intesa. Le selezioni saranno effettuate sulla base di quanto indicato dagli artt. 5, 6 e 7 dell'Intesa e in coerenza con le definizioni di cui all'art 3 della stessa e dei requisiti, le caratteristiche, i criteri e i parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (All. A).

3. Solo le Regioni e le Province autonome, tra quelle già aderenti al progetto triennale 2015/17, potranno individuare un singolo Centro di Residenza nel proprio territorio così come definito nell'art. 3 comma 3 dell'Intesa e sulla base di quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo.

4. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3, ciascuna Regione potrà individuare un numero di progetti di Residenza per artisti nei territori così come definito nell'art. 3 comma 2 dell'Intesa e sulla base di quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo.

Il numero massimo di progetti di Residenza cofinanziabili per artisti nei territori individuabili in ogni Regione è definito sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:

n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore a 3.000.000 di abitanti

n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti

n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000,00 abitanti

5. Le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare un Centro di Residenza su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo, assume il ruolo di capofila nei confronti del MiBACT.

6. Il presente accordo ha durata triennale ed è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 2 – Gestione delle singole annualità

1. Per ciascuna annualità del triennio, le Regioni e le Province autonome che intendono attivare azioni ai sensi dell'Intesa e del presente Accordo inviano al MiBACT-DGS, entro il 31 gennaio di ciascun anno, uno schema di programma regionale annuale con l'indicazione dell'impegno finanziario di massima.



2. Per ciascuna annualità del triennio il MiBACT entro il 31 gennaio comunica alle Regioni il totale dello stanziamento previsionale della quota FUS da destinare al cofinanziamento delle Residenze;

3. Nel termine del 15 febbraio previsto dall'art. 2, comma 3 dell'Intesa, le Parti definiscono in via preliminare lo schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e Provincia autonoma firmataria dell'Accordo, che sarà oggetto di ripartizione definitiva a seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure di selezione di cui all'art. 2, comma 4 dell'Intesa.

Art. 3 – Gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

1. Il bilancio preventivo e consuntivo di sintesi dovrà essere trasmesso dalle Regioni e dalle Province autonome secondo gli schemi di bilancio in allegato (ALL.), suddiviso sulla base delle spese ammissibili stabilite in tali schemi di bilancio; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.

In relazione al cofinanziamento del MiBACT i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell'anno solare di riferimento e comunque la realizzazione delle attività dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio.

2. Come definito dall'art. 8, commi 2 e 3 dell'Intesa le Regioni e le Province autonome potranno prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica e tali interventi avranno carattere aggiuntivo rispetto al cofinanziamento stabilito e non potranno produrre variazioni di quote nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regioni.

3. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà il deficit esposto in bilancio, che non potrà superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche,

4. L'erogazione del cofinanziamento del MiBACT alle Regioni e Province autonome è disposta secondo i seguenti termini e modalità:

- a) anticipazione non superiore al 60 per cento della quota di cofinanziamento del MiBACT, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente: i progetti delle Residenze comprensivi del bilancio preventivo secondo quanto richiesto dal precedente comma 1;



b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente: relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo secondo quanto richiesto dal precedente comma 1.

5. Il MiBACT dispone l'erogazione del finanziamento mediante l'emissione di ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti correnti delle singole Regioni e Province autonome, secondo le coordinate bancarie indicate nelle comunicazioni inviate dalle Regioni e dalle Province autonome con l'indicazione di massima dell'impegno finanziario.

6. Le Regioni e Province autonome concorrono al cofinanziamento con le risorse definite nei progetti comunicati ad esito delle selezioni e nella misura indicata nello schema di finanziamento Stato/Regioni adottato in sede di tavolo tecnico delle Regioni;
Il finanziamento delle Regioni sarà erogato ai soggetti beneficiari individuati nel proprio territorio secondo quanto previsto dal precedente dall'art. 1, comma 2.

7. Ministero, Regioni e Province Autonome concordano annualmente, all'interno dello stanziamento di risorse sull'art. 43, la quota da destinare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.) . Eventuali economie del cofinanziamento Stato/Regioni potranno essere destinate ad incrementare tali attività.

Art. 4 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere e ex post secondo modalità definite in sede di tavolo di coordinamento tecnico fra Regioni e Province autonome aderenti all'accordo ed il MiBACT.;

2. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle Residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.

3. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell'azione di concertazione, le diverse tappe del progetto saranno accompagnate da incontri tra rappresentanti di Residenze, Regioni, Province autonome e MiBACT.

Art. 5 - Riduzioni, revoche

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art.3, comma 3, l'importo del cofinanziamento MiBACT è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo di sintesi trasmesso da



Regione o Provincia autonoma presenti uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento.

2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo trasmesso dalla Regione o della Provincia autonoma presenti uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il cofinanziamento MiBACT sarà revocato.

3. Il MiBACT, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Direttore Generale dello Spettacolo potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già liquidate.

Art. 6 - Comunicazione

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, online e cartacei, sarà riportato il logo del MiBACT-DGS insieme a quello della Regione o della Provincia autonoma, completi di lettering.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia

1. L'erogazione delle risorse del MiBACT e delle Regioni e Province autonome per gli anni 2018/2020 è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

Art. 8 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo

1. Le Parti si riservano di modificare il presente Accordo a seguito di esigenze o necessità individuate dal tavolo tecnico Stato/Regioni.

2. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse.

3. Le Parti dichiarano di aver preso attenta visione delle clausole di questo Accordo, nessuna esclusa, che approvano e si impegnano a rispettare e a far rispettare.



Art. 9 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.

2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. pagine e n. allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

Allegati

- A. Linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione
- B. lettere adesione delle Regioni e Province autonome
- C. Comunicazione stanziamento previsionale complessivo del MiBACT per l'anno 2018
- D. Finanziamento previsionale Stato/Regioni 2018
- E. Progetti triennali presentati dalle Regioni e Province autonome contenenti l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per ogni annualità del triennio
- F. Scheda delle attività di progetto con schemi di bilancio preventivo e consuntivo



ALLEGATO ALL'ACCORDO LINEE GUIDA

Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per le candidature come di seguito indicato, i soggetti potranno presentare domanda sia come componenti di un raggruppamento per i "Centri di Residenza "sia singolarmente per 'Artisti nei territori'.

Si intende che l'esito della selezione potrà prevedere, in caso positivo, una sola assegnazione ovvero come Centro di residenza, se parte di un Raggruppamento, o come Artisti nei territori.

CENTRI DI RESIDENZA

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti come Centri di Residenza (CdR) devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

Ai sensi dell'art. 3.3 dell'Intesa, i Centri di Residenza di seguito CdR devono essere costituiti da raggruppamenti di soggetti professionali.

Per "Raggruppamento" si intende l'aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della selezione. Il raggruppamento deve essere composta da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri e a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell'atto di candidatura, che si rapporterà con le Regioni, le Province autonome ed il Mibact in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il rapporto tra la Regione/Provincia Autonoma e il Raggruppamento sarà regolato da una specifica convenzione e/o specifici accordi sottoscritti.

I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.



2. Affidabilità e solidità economica

La somma dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2016 maggiore o uguale a euro 500.000,00.

Il Raggruppamento deve adottare un sistema di controllo contabile dedicato all'attività del CdR, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di residenza.

Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

I soggetti che compongono il Raggruppamento devono:

- aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi

4. Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza.

Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno triennale nell'organizzazione di attività di residenza

5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR

Alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2018/2020, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve essere dotato, in gestione diretta o con disponibilità documentata:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto.
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità degli spazi al momento della domanda non si applica ex ante nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

6. Struttura organizzativa e operativa del CdR

Il CdR deve avere una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

In particolare, occorre che almeno una figura impiegata nel ruolo organizzativo e tecnico abbia un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa e le figure impiegate nel ruolo artistico abbiano un'esperienza lavorativa almeno quinquennale, risultante dal curriculum professionale.

Il Centro deve garantire un tutor qualificato all'interno della struttura organizzativa o reperita ad hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

7. Attività di residenza

I requisiti minimi al fine dell'eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:

- a) in ciascun anno del triennio il Centro deve accogliere in residenza non meno di tre diversi artisti o compagini dei/delle quali almeno uno/una deve essere individuato con le caratteristiche di cui al punto d);
- b) Il Centro deve effettuare un numero minimo di centoventi giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità.
- c) Il Centro selezionato dovrà assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti.
Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.
- d) Il Centro dovrà assicurare la valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di residenze "trampolino", ovvero artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da strutture di produzione e di diffusione. Sarà data attenzione alle forme e alle modalità di selezione dei giovani artisti (bandi, scuole di formazione e perfezionamento, scouting etc.)

Volumi di attività superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

8. Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza

3



Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza deve rispettare la seguente struttura:

- a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, retribuzione, ospitalità, materiale di consumo, etc): minimo 55%
- b) restituzioni pubbliche del lavoro svolto in residenza, ospitalità di spettacolo e attività sul territorio strettamente coerenti con il progetto di residenza: massimo 25%
- c) promozione e comunicazione: massimo 15%
- d) costi di gestione e tecnico amministrativi in capo al Raggruppamento: massimo 20%

In caso di mancanza di attività di cui alla lettera b), la quota percentuale può essere distribuita fra le attività di cui alle lettere a) e c).

9. Esclusioni e condizioni relative al partenariato

Non possono far parte di Raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR ai sensi dell'art. 43 i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l'assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.

Ai partenariati di cui sopra possono essere assegnati punteggi premianti in sede di valutazione con le modalità autonomamente assunte da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

CRITERI DI VALUTAZIONE

<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Le Regioni individueranno per ogni elemento di valutazione parametri/punteggi da un minimo ad un massimo</i>
Caratteristiche dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale)	
Caratteristiche dei partner associati	
Caratteristiche delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta	
Valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di più di una residenza "trampolino".	

Valorizzazione di artisti e formazioni artistiche che abbiano ottenuto premi e riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale	
Articolazione del Piano formativo	
Figure professionali di tutor qualificate e riconosciute in ambito nazionale ed internazionale (curriculum)	
Tipologia di azioni svolte dai tutor	
Capacità di coinvolgimento delle scuole: azioni volte a mettere in contatto il lavoro dei Centri con gli studenti, attraverso percorsi formativi e di alternanza scuola-lavoro	
Collaborazione con operatori e istituzioni del sistema culturale (oltre allo spettacolo)	
Collaborazione con operatori e istituzioni appartenenti a settori diversi da quello culturale	
Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza	
Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza	
Reti e partenariati nazionali	
Reti, partenariati e progettualità internazionale	

**PROGETTI DI RESIDENZA
ARTISTI NEI TERRITORI**

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

5



I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di residenza "Artisti nei territori" devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

I progetti devono far capo a soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

Il progetto presentato potrà prevedere la collaborazione di altri soggetti per la realizzazione delle attività

2. Affidabilità e solidità economica

Il bilancio del soggetto richiedente, ovvero l'insieme dei costi o delle uscite nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dai bilanci annuali, per e il 2016 deve essere stato maggiore o uguale a euro 100.000,00.

Il soggetto deve aver adottato un e un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza e, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di residenza.

Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

Il soggetto richiedente deve:

- aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi

4. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo

Il soggetto richiedente deve dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale nella pratica dell'attività di residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione.

La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente.

5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi

Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

6



Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve dimostrare che avrà in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche delle progetto
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità della dotazione degli spazi non si applica ex ante nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

6. Struttura organizzativa e operativa

Il soggetto richiedente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

7. Attività di residenza

I requisiti minimi per svolgere progetti di "Artisti nei Territori" sono i seguenti:

- a) Il progetto di residenza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre artisti diversi singoli o compagini.
- b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore a quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi per annualità.
- c) Il soggetto selezionato dovrà assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

8. Struttura del bilancio del progetto di "Artisti nei territori"

Il bilancio annuale del progetto di "Artisti nei territori" deve rispettare la seguente struttura:

- a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, retribuzione, ospitalità, materiale di consumo, etc): minimo 55%
- b) restituzioni pubbliche del lavoro svolto in residenza, e ospitalità di spettacolo e attività sul territorio strettamente coerenti con il progetto di residenza: massimo 25%
- c) promozione e comunicazione: massimo 15%
- d) costi di gestione e tecnico amministrativi: massimo 20%

In caso di mancanza di attività di cui alla lettera b), la quota percentuale può essere distribuita fra le attività di cui alle lettere a) e c).



9. Soggetti non ammissibili

Non possono presentare progetti autonomi; ai fini dell'attuazione dell'art. 43 i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Le Regioni individueranno per ogni elemento di valutazione parametri/punteggi da un minimo ad un massimo</i>
Caratteristiche del soggetto proponente	
Caratteristiche delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta.	
Valorizzazione di artisti e formazioni artistiche che abbiano ottenuto premi e riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale	
Articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento artistico	
Caratteristiche degli spazi a disposizione	
Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza	
Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza	
Reti e partenariati nazionali con altri progetti di Residenza e/o con altri organismi del sistema	
Reti, partenariati e progettualità internazionale	

8

Il presente allegato è composto
da n. 15 fogli.

Il Dirigente del Servizio

